



Audizione
Disegno di Legge n. 119
“Nuove disposizioni in materia di aree protette”

13ma Commissione Territorio Ambiente
Beni ambientali
Senato della Repubblica

Roma, 2 ottobre 2013



Premessa

Il documento relativo al Disegno di Legge n. 119 “Nuove disposizioni in materia di aree protette” è stato elaborato da Coldiretti e propone alcuni emendamenti congiuntamente elaborati da Coldiretti Impresapesca e dall’Area Ambiente e Territorio a seconda che le diverse disposizioni riguardino aree marine o terrestri.

La politica delle aree naturali protette, incluse le aree marine, in questo ultimo decennio, è stata caratterizzata dalla crescente consapevolezza che la misura di conservazione deve essere associata alla manutenzione ed al mantenimento del patrimonio naturale che per il suo straordinario valore diventa strumento di valorizzazione delle attività economiche.

Le aree naturali protette si configurano, quindi, oggi più che mai, come ideali territori di progetto in cui realizzare azioni dirette a promuovere lo sviluppo rurale, la pesca ed attività connesse, favorire politiche regionali di prevenzione di siti di alto valore biologico, mettere in atto azioni in funzione della diversificazione e della qualità dei prodotti agroalimentari provenienti dall’agricoltura e dalla pesca, valorizzare le risorse turistiche locali e le caratteristiche storiche e culturali.

A fronte di tale contesto, Coldiretti impresapesca condivide la necessità di procedere ad una revisione della l. 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” ed esprime un parere positivo sull’impostazione del DDL. 119 *Nuove disposizioni in materia di aree protette* che mira alla valorizzazione dei parchi e delle riserve marine perseguendo non solo la tutela ambientale, ma anche le attività antropiche, sociali ed economiche con specifico riferimento all’attività agro-silvo-pastorale ed alla pesca, introducendo, finalmente, un modello innovativo di gestione delle aree sottoposte a tutela attento anche a far sì che esse diventino motore di sviluppo del territorio. Il DDL 119 offre la possibilità, quindi, di porre fine ad una concezione dei parchi e delle riserve marine intesi come “musei” che in questi venti anni ha evidenziato tutti i suoi limiti e propone un sistema di gestione più simile a quello di stampo americano. Del resto, gli strumenti di gestione delle aree protette, incluse le riserve marine, previste dalla legge 394/91 non hanno prodotto, in questi anni, i risultati attesi in quanto entrambi hanno oggi enormi problemi di bilancio non essendo stati previsti meccanismi di autofinanziamento e soprattutto non avendo valorizzato attività progettuali che garantissero uno sviluppo delle aree sottoposte a vincolo, per cui appare poco comprensibile la posizione di chi si oppone strenuamente ad una difesa della legislazione attuale.

Pertanto, Coldiretti Impresapesca esprime apprezzamento per l’orientamento di fondo che supporta il DDL 119 a firma del sen D’Alì in quanto si condivide in pieno l’obiettivo di procedere in tempi rapidi, ad una riforma della l. 394/91 nella quale finalmente l’attività economica sia essa agricola o la pesca siano valorizzate all’interno dei parchi come strumenti di tutela ambientale, ma soprattutto di valorizzazione economica di queste aree.

Del resto, è la prima volta che si presenta l’occasione di poter rigettare definitivamente il modello di area protetta intesa come *museo della natura*, che vincola e svisciva qualsiasi attività economica anche quelle più compatibili con l’ambiente come agricoltura e pesca.



Per quanto concerne specificatamente la disciplina delle aree marine protette, si evidenzia che il DDL 119 all'art. 1 (*Finalità ed ambito di legge*) non prevede, al momento, alcun richiamo alla Politica Comune della Pesca che, invece, appare importante inserire in quanto è in corso di approvazione una revisione della stessa che inciderà in modo significativo sull'intero settore).

Inoltre, nell'ambito del DDL 119 si ritiene che dovrebbero trovare soluzione due problemi importanti.

La norma prevista dall'art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426 1-bis. *Programmi nazionali e politiche di sistema* stabilisce che "1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati". A seguito di tale disposizione, in passato sono sorte, promosse dalle Comunità del territorio (spesso sponsorizzate da associazioni del Commercio o dell'Artigianato per ben altre finalità) e appoggiate a livello locale per scopi diversi dalle finalità previste dalla legge, aree marine protette consistenti in tratti di spiaggia che non presentano alcuno dei requisiti naturali previsti dalla l.394/91 perché possano essere definite come tali. Si pensi, ad es., a zone che non presentano alcun valore naturalistico degno di tutela quali Rimini e la costa Romagnola, San Benedetto del Tronto e la costa Picena e Teramana. Si tratta, infatti, in questi casi di zone a forte antropizzazione che nessuna valenza geomorfologica, ambientale e biologica, hanno ed avevano, in passato. Alcune di queste realtà, più per volontà degli enti locali e dei portatori d'interesse, che per altre ragioni, sono arrivate ad superare l'iter amministrativo per essere qualificate come aree marine protette ed ora attendono i decreti attuativi, che risultano al momento sospesi rispetto alla procedura di adozione in quanto non esistono disponibilità economiche per dare loro attuazione.

Si ritiene, pertanto che nell'ambito del disegno di legge in oggetto, sia necessario trovare un criterio oggettivo, che eviti la soggettività delle scelte nel qualificare un'area come riserva marina.

Rispetto all'art. 36 della 394/91 Coldiretti Impresapesca ha ritenuto, pertanto, necessario presentare un emendamento che sopprime il Parco marittimo del Piceno dal momento che si tratta di una costa ad altissima antropizzazione e con una presenza ininterrotta di cemento e alberghi per 45 km. In tale area si preclude, attualmente, l'attività della pesca per una fascia di mare di 60 km, senza una valida motivazione rispetto alla necessità di una tutela naturalistica della zona, con il sacrificio di circa 170 imprese di pesca costiera (piccole barche ed impianti di acquacoltura), che in quei luoghi hanno sempre (da tempi immemorabili) prodotto reddito – senza alcun sostegno pubblico – (ad es: vongole, lumache di mare, cannolicchi, mitili, ed altre specie che solo in questa rea costiera si possono pescare vicino alla costa si possono allevare). Se non ci si attiene ad un criterio oggettivo per l'identificazione delle riserve marine, i pescatori continueranno ad essere in balia di interessi locali provenienti da altri settori produttivi quali il commercio, la ristorazione, il settore alberghiero e così via.



Altro problema riguarda i Parchi Naturali Regionali, le Riserve Naturali e le Aree Marine Protette, che trovano la loro collocazione fisica nella più ristretta fascia costiera, spesso entro le 6 miglia dalla battigia, dove spesso si prevedono solo divieti di transito marittimo delle imbarcazioni e divieti di pesca e di allevamento ittico (es. nelle zone C e D) con fortissime restrizioni, tanto da rendere l'attività imprenditoriale non economica. Tali restrizioni non vengono supportate con adeguate tutele lungo tutta la fascia costiera (fascia terrestre di costa), in particolare rispetto alla presenza di scarichi a mare, al sistema di depurazione delle acque, alla cementificazione delle spiagge per attrezzature turistiche e della costa con abitazioni ed alberghi, al controllo degli scarichi e sversamento di acque e liquami in tutti i Comuni dell'entroterra che defluiscono nei fiumi e torrenti che sfociano nelle coste dei parchi e delle Aree di Tutela Biologica.

In questi casi, il sistema di depurazione delle acque non è sotto controllo in quanto monitorare queste aree secondo le Province, comporterebbe costi che si avvicinano a 100.000.000 di Euro e molte di loro non hanno la possibilità di intervenire in tal senso. E' per questo che i dati sulla salubrità delle acque ai fini della raccolta dei prodotti ittici nella fascia costiera non sono quasi mai entro i limiti di legge e spesso viene vietata l'attività della pesca, per la presenza di batteri colifecali (escherichiacoli) che possono provocare salmonelle ed epatiti, che hanno origine proprio dalle cattive condizioni igieniche dell'acqua di mare. E' importante, quindi, se si vuole opportunamente disciplinare il settore delle aree marine protette regolamentare tali aspetti impedendo che siano costituite impropriamente tali riserve in aree costiere dove non sono ravvisabili i requisiti naturalistici oggetto di effettiva tutela creando danni enormi sul piano economico ai pescatori le cui istanze spesso non trovano accoglimento prevaricate da interessi che nulla hanno a che vedere con la tutela ambientale.

<p align="center">Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n° 292, S.O.)</p>	<p align="center">Testo modificato con le proposte di emendamento di Coldiretti Impresapesca <i>(NB gli emendamenti sono riportati indifferentemente in</i> <i>colore blu o rosso)</i></p>
<p align="center">Legge quadro sulle aree protette</p>	<p align="center">Legge quadro sulle aree protette</p>
<p>1. Finalità e ambito della legge.</p> <p>1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.</p> <p>2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.</p> <p>3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) promozione di attività di educazione, di formazione</p>	<p>1. Finalità e ambito della legge.</p> <p>1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 , 42, 44 e 117 lett. s) della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, nonché degli orientamenti della Politica Agricola Comunitaria, della Politica Comune della Pesca (*) e della politica ambientale stabiliti dall'Unione Europea, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p style="padding-left: 20px;">-aa) valorizzazione dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, come attività multifunzionale che coniugando la finalità produttiva con quella di conservazione ambientale, tutela e valorizza le risorse economiche, ambientali e paesaggistiche contribuendo a realizzare un modello di sviluppo sostenibile; (Coldiretti Impresapesca)</p> <p style="padding-left: 20px;">b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, di pesca professionale, dell'allevamento ittico e tradizionali, nel rispetto degli assetti socio-economici; (Coldiretti Impresapesca)</p>

Formattato: Sottolineato, Colore carattere: Evidenziatore 1

Formattato: Sottolineato, Colore carattere: Blu

Formattato: Sottolineato, Colore carattere: Evidenziatore 1

Formattato: Sottolineato, Colore carattere: Blu

<p>e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;</p> <p>d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.</p> <p>4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.</p> <p>5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'<i>articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>, e dell'<i>articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142</i>. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'<i>articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i> ⁽³⁾.</p> <p>(3) Periodo aggiunto dall'art. 2, <i>comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p>	<p>5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (Coldiretti Impresapesca)</p>
<p>1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.</p> <p>1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ⁽⁴⁾.</p>	<p>1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.</p> <p>1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, <u>attività di pesca ed acquacoltura tradizionali, dell'agriturismo, della pescaturismo, dell'ittiturismo</u> e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al</p>

Formattato: Sottolineato, Colore carattere: Blu

<p>(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p>	<p>comma 1 ⁽⁴⁾. (Coldiretti Impresapesca)</p>
<p>2. Classificazione delle aree naturali protette.</p> <p>1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.</p> <p>2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.</p> <p>3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.</p>	<p>3. Le riserve naturali e le aree marine protette sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie (Coldiretti-Impresapesca)</p> <p>3bis. I parchi a verde agricolo sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali di rilevante valore ambientale, organizzate in modo unitario, con preminente riguardo allo sviluppo delle attività agrosilvopastorali e delle altre attività tradizionali in grado di favorire la crescita economica e sociale della collettività. (Coldiretti)</p> <p>3ter. I parchi a verde pubblico sono costituiti da aree terrestri fluviali lacuali che per la loro ubicazione ed omogeneità si prestano ad evitare ulteriori insediamenti edilizi tali da risultare pregiudizievoli ad un conveniente equilibrio delle condizioni di vivibilità della popolazione. (Coldiretti)</p> <p>3quater. I parchi attrezzati sono costituiti da aree terrestri fluviali lacuali che per le caratteristiche</p>

Formattato: Sottolineato, Colore carattere: Blu

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

<p>4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla <i>L. 5 marzo 1985, n. 127</i> ⁽⁵⁾, e quelle definite ai sensi della <i>L. 31 dicembre 1982, n. 979</i>.</p> <p>5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al <i>D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448</i>.</p> <p>6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'<i>articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453</i>.</p> <p>7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni ⁽⁶⁾.</p> <p>8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.</p> <p>9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso</p>	<p>ambientali, integrati da idonee attrezzature si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per finalità di risanamento e di ristrutturazione territoriale oltre che per scopi educativi, ricreativi e turistico-sportivo.</p> <p>3.quinques. Resta facoltà delle Regioni provvedere all'istituzione di aree protette regionali diverse da quelle elencate nel presente articolo.</p> <p>3.sexies. Nel definire i confini delle aree protette si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della l. 157/92 con particolare riferimento alle percentuali dei territori destinati a protezione. (Coldiretti impresapesca)</p> <p>5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al <i>D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448</i>, <u>tenendo in considerazione le attività antropiche di pesca ed acquacoltura esistenti, in modo da favorire la tutela dell'ecosistema marino nel rispetto degli equilibri socio-economici.</u> (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, nonché dei parchi nazionali a verde agricolo, dei parchi a verde pubblico e dei parchi attrezzati, sono effettuate d'intesa con le regioni. (Coldiretti Impresapesca)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>esclusivo della propria denominazione.</p> <p>9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'<i>Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities</i> (AISM-IALA) ⁽⁷⁾.</p> <hr/> <p>(5) Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.</p> <p>(6) Comma così sostituito dall'<i>art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(7) Comma aggiunto dall'<i>art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172</i>.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 2bis (Vincolo di destinazione agricola e produttiva)</p> <p>2.bis Le Regioni provvedono affinché i piani regolatori dei Comuni territorialmente interessati dall'istituzione di un'area protetta non possano destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo manchino possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato. (Coldiretti)</p> <p style="text-align: center;">Art. 2ter (Vincolo di destinazione produttiva dell'ittico)</p> <p><u>Le aree protette situate in zone fluviali, lacustri o marine, interessate dall'esercizio della pesca professionale e dell'acquacoltura non possono vietare l'esercizio di tali attività, tuttavia possono adottare gli strumenti e le misure tecniche fornite dalla Politica Comune della Pesca. (Coldiretti Impresapesca)</u></p>
3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta	3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta

<p><i>tecnica per le aree naturali protette.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.</p> <p>2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro</p>	<p><i>tecnica per le aree naturali protette.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito:</p> <p>a) dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede;</p> <p>b) dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;</p> <p>c) dal Ministro della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali,</p> <p>d) dei lavori pubblici,</p> <p>e) dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e</p> <p>f) da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>g) dal Presidente dell'UNCCEM;</p> <p>h) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p> <p>i) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della pesca, dell'industria, del turismo, del commercio e dell'artigianato;</p> <p>l) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente;</p> <p>m) due rappresentati delle associazioni venatorie presenti nel Comitato tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.</p> <p>2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.</p> <p>3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla <i>legge 18 maggio 1989, n. 183</i> , in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'<i>articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102</i> , individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 ⁽⁸⁾.</p> <p>4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.</p> <p>6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.</p> <p>7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei</p>	<p>dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.</p> <p style="text-align: center;"><u>d) valuta la conformità delle aree naturali con gli aspetti socio - economici. (Coldiretti Impresapesca)</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette; di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. [Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ⁽⁹⁾. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428*, convertito dalla *legge 4 agosto 1973, n. 497*. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 ⁽¹⁰⁾] ⁽¹¹⁾.

(8) Con *Del. 2 dicembre 1996* (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta *deliberazione 2 dicembre 1996*».

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici **in considerazione degli aspetti socio-economici** in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente. (Coldiretti Impresapesca)

<p>(9) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344.</p> <p>(10) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>(11) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.</p>	
<p>4. Programma triennale per le aree naturali protette.</p> <p>1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:</p> <p><i>a)</i> specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;</p> <p><i>b)</i> indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;</p> <p><i>c)</i> definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;</p> <p><i>d)</i> prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;</p> <p><i>e)</i> determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.</p> <p>2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre</p>	<p><i>c)</i> definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole, di pesca e acquacoltura compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali, avvalendosi degli strumenti previsti dagli art. 14 e 15 del d.lgs. 18 maggio 2001 e dell'art.7 del d.lgs. 18 maggio 227; (Coldiretti Impresapesca)</p>

1982, n. 979 .

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305* . L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9

<p>miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.</p> <p>9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 ⁽¹²⁾.</p> <hr/> <p>(12) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, .</p>	
<p>5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.</p> <p>1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.</p> <p>3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.</p> <hr/>	
<p>6. Misure di salvaguardia.</p> <p>1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono</p>	<p>6. Misure di salvaguardia.</p> <p>1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono</p>

esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del *primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare

esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*. (Coldiretti Impresapesca)

Formattato: Colore carattere: Rosso

<p>dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai <i>commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i> , ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al <i>comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349</i> . La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con <i>regio decreto 14 aprile 1910, n. 639</i></p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6bis</p> <p style="text-align: center;">(Vincolo di destinazione agricola)</p> <p>6.bis Le Regioni provvedono affinché i piani regolatori dei Comuni territorialmente interessati dall'istituzione di un'area protetta non possano destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo manchino possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 ter</p> <p style="text-align: center;">(Vincolo di destinazione produttiva dell'ittico)</p> <p>Le aree protette situate in zone fluviali, lacustri o marine, interessate dall'esercizio della pesca professionale e dell'acquacoltura non possono vietare l'esercizio di tali attività, tuttavia possono adottare gli strumenti e le misure tecniche fornite dalla Politica Comune della Pesca. (Coldiretti Impresapesca)</p>
<p>7. Misure di incentivazione.</p> <p>1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso,</p>	

in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 ⁽¹³⁾:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(13) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

b) recupero dei nuclei abitati rurali; ~~nonché delle tipologie di architettura rurale di cui alla l. 24 dicembre 2003, n. 378. Oltre che al recupero dei nuclei abitati o borghi dei pescatori e itticoltori; nonché delle tipologie di architettura costiera dei borghi dei pescatori e itticoltori (Coldiretti-Impresapesca)~~

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali.

dd) attività di gestione ad opera di operatori professionali della pesca e dell'acquacoltura, quali adozione di piani di gestione locale compatibili, attività di monitoraggio ambientale, vigilanza; (Coldiretti Impresapesca)

f) agriturismo, pescaturismo ed ittiturismo; (Coldiretti Impresapesca)

2bis. Gli interventi e le opere previste nel Piano di cui all'art. 12, relative alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di tutela e valorizzazione delle vocazioni produttive agricole del territorio, sono realizzate, avvalendosi prioritariamente delle imprese agricole e forestali, tramite i contratti di collaborazione e le convenzioni previste dagli art. 14 e 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n.228 e degli strumenti previsti dall'art.7

Formattato: SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt

Formattato: provv_r1

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

del d.lgs. 18 maggio 227. (Coldiretti Impresa pesca)

TITOLO II - Aree naturali protette nazionali

8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

9. Ente parco.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ⁽¹⁴⁾.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

<p>e) la Comunità del parco.</p> <p>3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.</p> <p>4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;</p> <p>b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'<i>articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349</i>, scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale;</p> <p>c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;</p> <p>d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;</p> <p>e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.</p> <p>5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana,</p>	<p>b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'<i>articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349</i>, scelti tra esperti qualificati in materia naturalisticoambientale; (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>e) uno, su designazione del Ministro dell'ambiente</p> <p>f) un rappresentante delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>g) un rappresentante delle associazioni faunistico venatorie presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ed un rappresentante associazione della pesca sportiva maggiormente rappresentativa sul territorio interessato dal Parco” (Coldiretti) (Coldiretti Impresapesca)</p>	<p>Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt</p> <p>Formattato: Giustificato</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Giustificato</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti ⁽¹⁵⁾.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco ⁽¹⁶⁾.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 ⁽¹⁷⁾.

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ⁽¹⁸⁾.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi

8. Il Consiglio Direttivo: delibera su le questioni generali dell'ente parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, nonché:

- a) **adotta il piano per il parco di cui all'art. 12-;**
- b) **predispone il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;**
- c) **adotta il regolamento del parco;**
- d) **approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;**
- e) **elabora ed adotta lo statuto dell'ente parco e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente (Coldiretti Impresapesca)**

Formattato: Giustificato

sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni ⁽¹⁹⁾.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ⁽²⁰⁾.

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 ⁽²¹⁾.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco ⁽²²⁾.

(14) Vedi, anche, l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

<p>(15) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'<i>art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(16) Comma così modificato dall'<i>art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(17) Comma così modificato dall'<i>art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(18) Comma aggiunto dall'<i>art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(19) Comma così sostituito dall'<i>art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>. Con <i>D.M. 2 novembre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302)</i> sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.</p> <p>(20) Comma così sostituito dal <i>comma 8 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203</i>, aggiunto dalla relativa di conversione.</p> <p>(21) Comma aggiunto dal <i>comma 108 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262</i>, come modificato dalla relativa legge di conversione.</p> <p>(22) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi <i>l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289</i>.</p>		
<p>10. Comunità del parco.</p> <p>1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.</p> <p>2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; <i>b)</i> sul piano per il parco di cui all'articolo 12; <i>c)</i> su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; <i>d)</i> sul bilancio e sul conto consuntivo; <i>d-bis)</i> sullo statuto dell'Ente parco ⁽²³⁾. <p>3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua</p>		

<p>attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.</p> <p>4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.</p> <hr/> <p>(23) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p>		
<p>11. Regolamento del parco.</p> <p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p> <p>2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:</p> <p>a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;</p> <p>b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;</p> <p>c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;</p> <p>d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;</p> <p>e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;</p> <p>f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;</p> <p>g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;</p> <p>h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di</p>	<p>2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco il regolamento del parco disciplina in particolare:</p> <p>a) norme di utilizzo e di fruizione;</p> <p>b) tutela della flora della fauna e della struttura geologica e degli ecosistemi marini ed acquatici in genere;</p> <p>c) tutela delle risorse idriche del suolo e del territorio;</p> <p>d) modalità di costruzione delle opere e dei manufatti;</p> <p>e) interventi sul paesaggio rurale;</p> <p>f) attività agro-forestali, di pesca ed acquacoltura, artigianato, turismo e attività ricreative;</p> <p>g) usi costumi consuetudini e attività tradizionali;</p> <p>h) disciplina autorizzativa degli interventi;</p> <p>i) misure di prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole;</p> <p>j) misure di sostegno alle imprese di pesca professionale in ambito di adozione di divieti di pesca temporanei o definitivi;</p> <p>k) sanzioni amministrative (Coldiretti impresa pesca)</p>	

<p>handicap e anziani⁽²⁴⁾.</p> <p>2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo⁽²⁵⁾.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:</p> <p>a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;</p> <p>b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;</p> <p>c) la modificazione del regime delle acque;</p> <p>d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;</p> <p>e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;</p> <p>f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;</p> <p>g) l'uso di fuochi all'aperto;</p> <p>h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.</p> <p>4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.</p>	<p>2-bis Il regolamento del parco è finalizzato a garantire oltre alla conservazione del patrimonio naturale anche l'uso sostenibile delle risorse e l'integrazione tra uomo e ambiente. Inoltre, valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali del territorio oltre che costiere e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo⁽²⁵⁾. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>a) la cattura delle specie animali, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;</p> <p>4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso, che nell'ambito delle aree protette lacustri, fluviali e marine sono identificate nei pescatori ed acquacoltori professionali operanti nel territorio di interesse (Coldiretti Impresapesca)</p>	<p>Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.</p> <p>6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione ⁽²⁶⁾.</p> <hr/> <p>(24) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p> <p>(25) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p> <p>(26) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p>	<p>6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente in accordo con il Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione ⁽²⁶⁾. (Coldiretti Impresapesca)</p>	
<p>11-bis. Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.</p> <p>1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 ⁽²⁷⁾.</p> <hr/> <p>(27) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426</p>		
<p>12. Piano per il parco.</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p>	<p>12. Piano per il parco.</p> <p>1. La tutela dei valori naturali, ambientali, agricoli e paesaggistici nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, essere articolato nel modo seguente:</p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Colore carattere: Automatico</p>

<p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di <i>handicap</i> e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere ⁽²⁸⁾.</p>	<p>a) elaborazione di una relazione illustrativa delle condizioni ambientali e naturali nonché degli obiettivi da conseguire e dei criteri da adottare nell'attuazione nonché il rapporto tra il piano del parco ed altri piani e programmi;</p> <p>b) l'indicazioni dei criteri seguiti nell'elaborazione del piano con riferimento anche alla fase di coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio e del recepimento delle esigenze da essi manifestate,</p> <p>c) l'analisi dell'area oggetto di pianificazione indicando i valori, le opportunità di sviluppo , i problemi e le criticità esistenti con riferimento a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'assetto naturalistico e l'individuazione delle unità paesaggistiche, 2) l'assetto storico-culturale, insediativo e infrastrutturale e socio economico; 3) il rapporto tra il piano urbanistico territoriale della regione ed il piano del parco; 4) il quadro strategico degli interventi che si intendono porre in essere tenendo conto dei seguenti assi: <p>d) il quadro strategico degli interventi che si intendono realizzare con riferimento ai seguenti assi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) conservazione del patrimonio naturale 2) patrimonio storico culturale e delle tradizioni; 3) sistema dell'accessibilità, della mobilità e dell'integrazione; 4) fruizione turistica e sociale, 5) agricoltura e forestazione; 6) pesca e allevamento ittico; 7) artigianato, 8) contenimento delle pressioni insediative, dei inquinanti e dei fattori di rischio idrogeologico; 9) valorizzazione e qualificazione delle risorse umane necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi previsti <p>e) in riferimento agli assi sopra indicati, indicazione dei progetti da realizzare per la valorizzazione del parco anche in collaborazione con altri soggetti pubblici competenti alla gestione del territorio nel quale l'area protetta è inserita; contenuti del piano del parco. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>1bis. La funzione regolatrice del piano del parco deve essere esercitata mediante la presenza di:</p> <p>a) norme di indirizzo diretti ai soggetti istituzionali quali Comuni, Comunità Montane, Province e Regioni) e ai quali</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:</p>	<p>spetta tradurle in disposizioni operative tramite i propri strumenti di pianificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) norme precettive, elaborate con il consenso degli attori locali, destinate a sostituire ogni altra norma di Piano a presidio di valori ed interessi non adeguatamente tutelabili a livello locale, c) norme ad esecuzione concertata che hanno valore di indirizzo per la cui attuazione l'Ente parco può promuovere intese e conferenze di servizi con gli enti locali interessati. <p>1ter. Il Consiglio Direttivo dell'Ente parco utilizzando le diverse disposizioni del Piano entro i primi tre anni dalla sua approvazione, può modificare l'efficacia delle diverse tipologie di norme di cui alle let... mediante una procedura semplificata al fine di renderle più o meno restrittive a seconda dei risultati emersi dalla prima fase di attuazione del piano.</p> <p>1quater. L'elaborazione del Piano deve garantire l'integrazione del parco nel contesto territoriale in cui è inserito prevedendo forme di regolazione integrata che consentano sia di tutelare efficacemente i siti e le risorse interne al Parco sia di promuovere dentro e fuori il Parco forme sostenibili di sviluppo locale. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) del Piano urbanistico territoriale; e) dei sistemi ambientali e di elementi strutturali che interessano le aree interne ed esterne al perimetro del Parco con particolare riferimento alla realizzazione di reti ecologiche; f) delle unità di paesaggio in particolare segnalano l'unitarietà e l'indivisibilità di ambiti territoriali ricadenti sia all'interno che all'esterno del Parco; g) della valorizzazione degli usi civici h) della necessità di temperamento tra vincoli e azioni di promozione, sviluppo incentivazione e sostegno delle attività produttive e non svolte all'interno del parco; i) dell'organizzazione degli accessi e della fruibilità del parco; j) della gestione delle aree contigue. (Coldiretti Imprespesca)
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;</p> <p>b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del <i>primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457</i> ;</p> <p>c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del <i>primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978</i> , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;</p> <p>d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p>	<p>“lett. a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo pastorali e di pesca e itticoltura, quando sia dimostrato che queste contribuiscano alla tutela della biodiversità, ed al mantenimento dell’equilibrio biologico tra le specie e risultino compatibili con l’obiettivo di tutela integrale” (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>b) riserve generali orientate, nelle quali occorre garantire un’evoluzione naturale del sito tramite il monitoraggio della biodiversità ed una gestione pianificata delle attività agrosilvopastorali, di pesca anche attraverso l'adozione dei Piani di Gestione Locale e dei modelli di fruizione. Sono ammessi interventi di recupero per usi pastorali e forestali con eventuali modesti ampliamenti necessari per il mantenimento della zootecnia tradizionale nonché per le strutture non più utilizzate a tali fini, interventi di recupero nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territori. (Coldiretti) Nonché interventi di recupero con eventuali ampliamenti per strutture accessorie alla pesca professionale ed all'acquacoltura, soprattutto se finalizzate al miglioramento della multifunzionalità dell'impresa. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>Possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del <i>primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457</i> ;</p> <p>c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali compreso l'esercizio dell'acquacoltura, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del <i>primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978</i> , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso: (Coldiretti Impresapesca)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ⁽²⁹⁾.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati ⁽³⁰⁾.

<p>(28) Comma così modificato dall'<i>art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</i></p> <p>(29) Comma così sostituito dall'<i>art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</i></p> <p>(30) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il <i>Comunicato 28 gennaio 2009.</i></p>		
	<p style="text-align: center;">Art. 12bis</p> <p style="text-align: center;">Attività edilizie</p> <p>1. Il rilascio della licenza per l'attività costruttiva edilizia nelle aree protette è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine favorevole da parte dell'ente gestore si considera come parere favorevole.</p> <p>2. Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, idonee a garantire che l'inserimento delle opere che si intendono eseguire sia funzionale al corretto uso del territorio.</p> <p>3. Nel territorio compreso nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3 bis, sono ammesse esclusivamente le costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività svolte dalle imprese agricole ivi compreso l'agriturismo.</p> <p>4. Gli edifici rurali non più adibiti ad attività agricola, ceduti ad un nuovo proprietario subentrante, non devono essere demoliti, ma, qualora necessario, soggetti ad interventi di recupero e ristrutturazione secondo le indicazioni previste dal regolamento dell'Ente Parco.</p> <p>5. Al fine di garantire un armonioso equilibrio tra le esigenze di edificazione delle imprese agricole e la tutela del territorio anche sul piano estetico-paesaggistico, il regolamento del parco stabilisce disposizioni in merito a :</p> <p>a) l'indice di copertura dei manufatti che coprono il terreno, in rapporto alla superficie agricola dell'azienda;</p> <p>b) il volume destinato ad abitazione in rapporto alla superficie agricola aziendale,</p> <p>c) l'altezza massima degli edifici rurali e delle</p>	

	<p>pertinenze,</p> <p>d) il volume degli edifici produttivi.</p> <p>Il regolamento dovrebbe chiarire, altresì, inquivocabilmente che i materiali ed i caratteri costruttivi degli edifici ed annessi, devono essere coerenti con le preesistenze tradizionali limitrofe evitando che l'edificio emerga dal contesto. (Coldiretti Impresapesca)</p>	
<p>13. Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.</p> <p>Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della <i>legge 8 luglio 1986, n. 349</i>.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p>	<p>13. Nulla osta per interventi, opere ed impianti.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della <i>legge 8 luglio 1986, n. 349</i>, nonché delle Organizzazioni Professionali Agricole, della Pesca e Allevamento Ittico delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese insistenti nell'area protetta (Coldiretti-Impresapesca)</p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo, Colore carattere: Evidenziatore 1</p> <p>Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo, Colore carattere: Evidenziatore 1</p> <p>Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo, Colore carattere: Evidenziatore 1</p>
<p>14. Iniziative per la promozione economica e sociale.</p> <p>1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo</p>	<p>14. Iniziative per la promozione economica e sociale.</p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Colore carattere: Automatico</p>

<p>economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.</p> <p>2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri ⁽³¹⁾.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.</p> <p>5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.</p> <p>6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.</p>	<p>2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. <u>Prediligendo il coinvolgimento delle attività di pesca ed acquacoltura eventualmente presenti sul territorio.</u> Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri ⁽³¹⁾. <u>(Coldiretti Impresapesca)</u></p> <p>5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. <u>In ambito aree protette che interessano zone lacustri fluviali e marine, su specifica richiesta degli operatori professionali della pesca ove presenti spetta il ruolo di guida del parco, se gli stessi non ha avuto comminate sanzioni relative a specifiche violazioni relative alla violazioni di norme in materia di pesca e di inquinamento</u></p>	<p>Formattato: SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt</p> <p>Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo, Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(31) Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p>	<p>ambientale nei precedenti 5 anni. — (Coldiretti Impresapesca)</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.14bis</p> <p style="text-align: center;">Esercizio dell'attività venatoria ed aree contigue</p> <p>1.Nel territorio dei parchi naturali e nelle riserve naturali classificate ai sensi della presente legge é vietato lo svolgimento dell'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, ai sensi dell'art. 19 della l.11 febbraio 1992, n. 157 necessari per ricomporre squilibri ecologici, soprattutto quando questi provochino alle imprese agro-forestali danni da fauna selvatica o per consentire la selezione biologica per ragioni sanitarie. A tal fine l'ente gestore del parco o della riserva naturale può autorizzare il personale dipendente o persone nominativamente designate residenti nel territorio del parco munite di licenza di porto di fucile per uso di caccia sotto il controllo degli agenti di vigilanza a realizzare la cattura ed il prelievo di fauna selvatica.</p> <p>2.Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente .</p> <p>3. Le attività previste dai commi 1 e 2 in ambito di parchi fluviali, lacustri e marini, sono svolte da operatori della pesca professionale, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, previa autorizzazione dello stesso ed a seguito di opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. Sono ammessi quei soggetti che ne fanno richiesta tra i pescatori ed acquacoltori professionali se gli stessi non ha avuto comminate sanzioni relative a specifiche violazioni relative alla violazioni di norme in materia di pesca e di inquinamento ambientale nei precedenti 5 anni. (Coldiretti Impresapesca)</p>	

15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrisondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al *primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590*, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali, **di pesca professionale e di acquacoltura**, possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma. **(Coldiretti Impresapesca)**

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco **secondo quanto stabilito dall'art. 15 ter e ss.**

3 bis. L'Ente parco è tenuto ad indennizzare gli operatori della pesca professionale e dell'acquacoltura per la sospensione temporanea o definitiva dell'attività, che dovessero derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del parco stesso, comprese le misure adottate nel piano del parco. (Coldiretti Impresapesca)

Formattato: SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt

	<p style="text-align: center;">Art 15 bis</p> <p style="text-align: center;">Danni da fauna selvatica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Ente Parco, con il regolamento di cui all'art. 11, adotta le necessarie misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica arrecati alle imprese agricole. 2. Le misure di prevenzione di cui al comma 1 lett. a) devono almeno prevedere: <ol style="list-style-type: none"> a. la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci; b. la realizzazione di protezioni individuali agli alberi ed agli arbusti; c. l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'ASL di competenza, dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente; d. l'acquisto di animali da guardia. 3. L'Ente Parco concede agli Imprenditori Agricoli Professionali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 che esercitino la propria attività o abbiano sede all'interno di un'area protetta, un contributo finanziario, per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e realizzazione delle stesse. Il contributo finanziario di cui al comma 3 deve coprire l'intera spesa sostenuta dall'impresa agricola per l'acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione. 4. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione miranti a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo. (Coldiretti) <p style="text-align: center;">Art. 15ter</p> <p style="text-align: center;">Risarcimento dei danni da fauna selvatica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono oggetto di risarcimento da parte dell'Ente Parco i seguenti danni da fauna selvatica: <ol style="list-style-type: none"> a) danni causati alle colture erbacee, orticole ed arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi comunitari; 	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>b) danni causati a prati, pascoli e foreste;</p> <p>c) danni causati agli animali da reddito da specie protette;</p> <p>d) danni alle strutture ed alle opere.</p> <p>2. Qualsiasi danno da fauna selvatica deve essere comunicato all'Ente Parco, subito dopo essere stato constatato. L'Ente Parco nomina un numero sufficiente di esperti incaricati di procedere alla stima del danno scelti tra agronomi iscritti all'albo professionale.</p> <p>3. Il risarcimento è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai tecnici incaricati. Per le colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzi pubblicati dai Mercuriali della Camera di Commercio della Provincia riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'ISMEA sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si effettua l'analisi dei prezzi.</p> <p>4. La stima dei danni ha luogo entro 3 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Fino al momento della stima è fatto divieto all'impresa agricola che ha subito il danno di compiere attività che possano ostacolare l'individuazione della causa e dell'entità del danno subito.</p> <p>5. La stima del danno è effettuata dagli esperti di cui al comma 2.</p> <p>6. L'imprenditore agricolo che ha subito il danno o un suo rappresentante è obbligato ad assistere alla stima. Il risultato della stima dei danni è contenuto in un verbale firmato dagli esperti di cui al comma 5 e controfirmato, per accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa agricola che ha subito il danno. Il verbale è inoltrato all'Ente parco in vista della liquidazione dell'indennità.</p> <p>7. La decisione dell'Ente parco che fissa l'ammontare del risarcimento o ne rifiuta la concessione nonché quella relativa alla concessione di contributi a favore dell'impresa agricola per la realizzazione di misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica deve essere assunta entro 30 giorni.</p> <p>7. Nelle aree contigue istituite ai sensi dell'art.15bis, comma ter, il risarcimento dei danni da fauna selvatica</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>alle imprese agricole è di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia se i confini dell'area risultano con questo coincidente altrimenti risulta di competenza della Provincia.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 15 quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette</i></p> <p>1. Gli Enti parco promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati animali predatori.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art 15 quinquies</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure di prevenzione negli allevamenti</i></p> <p>1. Gli Enti parco, erogano agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento <u>e di pesca professionale</u> contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).</p> <p>2. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole</p>	

	<p>svantaggiate ai sensi della <i>direttiva 75/268/CEE</i>. Non è ammesso un contributo superiore a 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni. (Coldiretti Impresapesca)</p> <p>3. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunità montane.</p>	
	<p>Art. 15 sexies</p> <p><i>Contratti assicurativi.</i></p> <p>1. Le Regioni erogano contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b), agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.</p> <p>2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.</p> <p>3. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20 per cento della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate di cui alla <i>direttiva 75/268/CEE</i> e il 30 per cento nelle altre zone. Il contributo è ridotto al 50 per cento per i contratti assicurativi su tutto il valore della produzione.</p> <p>4. Con il regolamento di cui all'art. 14 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.</p> <p>5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'<i>articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38</i>) (Coldiretti Impresapesca)</p>	

	<p style="text-align: center;">Art. 15 septies</p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo di solidarietà</i></p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, avvalendosi del Comitato interministeriale per la fauna selvatica, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di Solidarietà Nazionale per le calamità naturali di cui al d.lgs. 102/04.</p> <p>2. L'art. 26 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato. (Coldiretti Impresapesca)</p>	
	<p style="text-align: center;">Art 15 octies</p> <p style="text-align: center;"><i>Responsabilità dell'Ente parco per il risarcimento dei danni</i></p> <p>1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della l. 241/1990.</p> <p>2. L'Ente Parco, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 100,00 (cento) Euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000,00 (duemila) euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall'articolo 2-bis della l. 241/1990.</p> <p>3. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunicate all'interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l'attuazione.</p> <p>5. Avverso la decisione dell'Ente parco, di cui al comma</p>	

7 dell'art. 15 ter, è possibile presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale. Il termine di opposizione e di ricorso contro la decisione assunta è di 60 giorni. Qualora il ricorso riguardi la stima del danno l'Ente parco designa, se necessario, un nuovo esperto per procedere ad una stima complementare alla quale assiste in ogni caso l'esperto di cui al comma 2 dell'art. 15 quinquies. (Coldiretti Impresapesca)

16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

<p>17. Riserve naturali statali.</p> <p>1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione delle riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>2. Sono vietati in particolare:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.</p>		
<p>18. Istituzione di aree protette marine.</p> <p>1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽³²⁾.</p> <p>1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente ⁽³³⁾.</p> <p>2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.</p> <p>3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>4. Per il finanziamento di programmi e progetti di</p>	<p>18. Istituzione di aree protette marine.</p> <p>1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro <u>e d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</u>, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽³²⁾. <u>(Coldiretti Impresapesca)</u></p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo</p>

<p>investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.</p> <p>5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.</p> <hr/> <p>(32) Comma così modificato dal <i>comma 8 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93</i>. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'<i>art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(33) Comma aggiunto dal <i>comma 9 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93</i>.</p>	
<p>19. Gestione delle aree protette marine.</p> <p>1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.</p> <p>2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.</p> <p>3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;</p>	<p>19. Gestione delle aree protette marine.</p> <p>1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute <u>e deve avvenire con il pieno coinvolgimento degli operatori della pesca professionale e dell'acquacoltura. -(Coldiretti Impresapesca)</u></p> <p>3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) la cattura, la raccolta <u>delle specie animali , salvo l'esercizio della pesca professionale e dell'acquacoltura attuate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali,</u> e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle</p>

<p>c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;</p> <p>d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;</p> <p>e) la navigazione a motore;</p> <p>f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.</p> <p>4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽³⁴⁾, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.</p> <p>6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.</p> <p>7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette ⁽³⁵⁾.</p> <hr/> <p>(34) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p> <p>(35) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p>	<p>caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;</p> <p>c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;</p> <p>d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;</p> <p>e) la navigazione a motore <u>ad esclusione delle imbarcazioni da pesca professionale ovvero munite di licenza di pesca o a servizio di impananti di acquacoltura posti all'interno dell'area.</u>;</p>
<p>20. Norme di rinvio.</p> <p>1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve</p>	

<p>marine si applicano le disposizioni del titolo V della <i>legge 31 dicembre 1982, n. 979</i>, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.</p>	
<p>21. Vigilanza e sorveglianza.</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.</p> <p>2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'<i>articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>, e del decreto di cui all'<i>articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143</i>, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo ⁽³⁶⁾. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 ⁽³⁷⁾.</p> <hr/> <p>(36) Vedi il <i>D.P.C.M. 26 giugno 1997</i> e il <i>D.P.C.M. 5 luglio 2002</i>.</p> <p>(37) Comma così modificato dall'<i>art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'<i>art. 80, comma 25, L. 27 dicembre</i></p>	

2002, n. 289.

TITOLO III

Aree naturali protette regionali

(giurisprudenza di legittimità)

22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa *legge n. 142 del 1990*, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di

Formattato: Motivo: Trasparente (Arancione)

<p>enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente⁽³⁸⁾.</p> <hr/> <p>(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.</p>	
<p>23. Parchi naturali regionali.</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p>	
<p>24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.</p>	

<p>1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.</p> <p>2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.</p> <p>3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.</p>	
<p>25. Strumenti di attuazione.</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</p> <p>4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali</p>	

<p>esso abbia la gestione.</p>	
<p>26. Coordinamento degli interventi.</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p>	
<p>27. Vigilanza e sorveglianza.</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>	
<p>28. Leggi regionali.</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni finali e transitorie</p> <p>29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente,</p>	

<p>del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai <i>commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con <i>regio decreto 14 aprile 1910, n. 639</i>.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.</p>	
<p>30. Sanzioni.</p> <p>1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamiloni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemiloni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.</p> <p>1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro⁽³⁹⁾.</p> <p>2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemiloni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla <i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i>, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.</p> <p>2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-</p>	

bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ⁽⁴⁰⁾.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

(39) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

(40) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel

<p>programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'<i>articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989</i>, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla <i>legge 5 aprile 1985, n. 124</i> ⁽⁴¹⁾.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del <i>decreto ministeriale 20 luglio 1987</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'<i>articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</i>.</p> <p>3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ⁽⁴²⁾.</p> <p>4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'<i>articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349</i>.</p> <hr/> <p>(41) Per la proroga del termine, vedi l'<i>art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361</i>.</p> <p>(42) Comma così sostituito dall'<i>art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p>	
<p>32. Aree contigue.</p> <p>1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.</p>	

<p>2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.</p> <p>3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al <i>terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968</i> , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.</p> <p>4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.</p> <p>5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli <i>articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</i> . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.</p>	
<p>33. Relazione al Parlamento.</p> <p>1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.</p>	
<p>34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.</p> <p>1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:</p> <p><i>a)</i> Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);</p> <p><i>b)</i> Gargano;</p> <p><i>c)</i> Gran Sasso e Monti della Laga;</p> <p><i>d)</i> Maiella;</p> <p><i>e)</i> Val Grande;</p> <p><i>f)</i> Vesuvio.</p>	

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6⁽⁴³⁾.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del

<p>Marguareis);</p> <p>l) Alta Murgia;</p> <p><i>l-bis</i>) Costa teatina ⁽⁴⁴⁾.</p> <p>7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.</p> <p>8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.</p> <p>9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.</p> <p>10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p> <p>11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.</p> <hr/> <p>(43) Comma così modificato dall'<i>art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344</i>. Vedi il <i>D.P.R. 30 marzo 1998</i>.</p> <p>(44) Lettera aggiunta dall'<i>art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344</i>.</p>	
<p>35. Norme transitorie.</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto</p>	

speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del *comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'*articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'*articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3⁽⁴⁵⁾.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

<p>6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p> <p>7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.</p> <p>8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.</p> <p>9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.</p> <hr/> <p>(45) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'<i>art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548</i>.</p>	
<p>36. Aree marine di reperimento.</p> <p>1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'<i>articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979</i>, nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 	

<p><i>m)</i> Acicastello - Le Grotte;</p> <p><i>n)</i> Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);</p> <p><i>o)</i> Capo Spartivento - Capo Teulada;</p> <p><i>p)</i> Capo Testa - Punta Falcone;</p> <p><i>q)</i> Santa Maria di Castellabate;</p> <p><i>r)</i> Monte di Scauri;</p> <p><i>s)</i> Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;</p> <p><i>t)</i> Parco marino del Piceno;</p> <p><i>u)</i> Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;</p> <p><i>v)</i> Isola di Bergeggi;</p> <p><i>z)</i> Stagnone di Marsala;</p> <p><i>aa)</i> Capo Passero;</p> <p><i>bb)</i> Pantani di Vindicari;</p> <p><i>cc)</i> Isola di San Pietro;</p> <p><i>dd)</i> Isola dell'Asinara;</p> <p><i>ee)</i> Capo Carbonara;</p> <p><i>ee-bis)</i> Parco marino «Torre del Cerrano»⁽⁴⁶⁾;</p> <p><i>ee-ter)</i> Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»⁽⁴⁷⁾;</p> <p><i>ee-quater)</i> Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco⁽⁴⁸⁾.</p> <p>2. La Consulta per la difesa del mare⁽⁴⁹⁾ può, comunque, individuare, ai sensi dell'<i>articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979</i>, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.</p> <hr/> <p>(46) Lettera aggiunta dall'<i>art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344</i>.</p>	<p>t) Parco marino del Piceno; Coldiretti Impresapesca</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

<p>(47) Lettera aggiunta dall'<i>art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p> <p>(48) Lettera aggiunta dal <i>comma 4 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93</i>.</p> <p>(49) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'<i>art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>.</p>	
<p>37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.</p> <p>1. ... ⁽⁵⁰⁾.</p> <p>2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere <i>a) e b)</i> del comma <i>2-bis</i> dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della <i>legge 29 giugno 1939, n. 1497</i>, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al <i>decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 8 agosto 1985, n. 431</i>, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui all'<i>articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512</i>, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'<i>articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939</i> effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.</p> <p>4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».</p>	

<p>5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.</p> <hr/> <p>(50) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	
<p>38. Copertura finanziaria.</p> <p>1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».</p> <p>4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».</p> <p>5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello</p>	

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Roma, addì 3 ottobre 2013.

All'On. Senatore Giuseppe Francesco Maria Marinello
Presidente della 13ma Commissione Territorio Ambiente Beni
ambientali - Senato della Repubblica

Oggetto: Audizione del 2 ottobre 2013 sul disegno di Legge n.119 “Nuove disposizioni in materia di aree protette”;

Onorevole Senatore,

in riferimento all'incontro tenutosi in data di ieri sulla Legge quadro sulle Aree Protette (394/1991), a completamento ed integrazione delle richieste di emendamenti depositate dalla nostra Associazione ed alle argomentazioni espresse in Audizione, si illustrano di seguito quelle “misure compensative” ed altre opportunità che potrebbero essere concesse a pescatori ed acquacoltori.

Difatti, come esposto durante i colloqui, a quegli operatori che vedono nascere un'area marina protetta nel tratto di mare in cui essi esercitano la pesca o l'acquacoltura, vengono imposte limitazioni all'attività ed in alcuni casi sono messi in condizione di cessarla.

Pertanto tra gli emendamenti proposti dalla scrivete Associazione, si desidera dare particolare risalto ai seguenti:

Art. 4. Programma triennale per le aree naturali protette.

Alla lettera c) del primo comma si chiede di prevedere contributi in conto capitale per l'esercizio di pesca ed acquacoltura compatibili;

Art. 7. Misure di incentivazione.

Tra i vari punti del primo comma si chiede di inserire le attività della pesca, dell'acquacoltura e quelle ad esse connesse quali pescaturismo ed ittiturismo.

Art. 11. Regolamento del parco.

Aggiungere ai punti già contemplati nel secondo comma, specifiche misure di sostegno alle imprese di pesca professionale qualora penalizzate da divieti di pesca temporanei o definitivi.

Art. 15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

Nell'apposito capitolo di spesa da istituire nel quadro del programma di cui l'Ente Parco dovrà dotarsi, prevedere espressamente gli indennizzi per la sospensione o la cessazione delle attività del comparto ittico.



Inoltre, proprio nell'ottica di un maggiore dialogo tra le amministrazioni preposte all'Ambiente con quelle della Pesca, potrebbe essere integrato e modificato il disposto del: Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.4 *"misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.96."* art. 18, e delle norme applicative emanate:

- Decreti Ministeriali del 29 febbraio 2012 (G.U. n.103 del 4 maggio 2012);
- Circolare esplicativa della DG Pesca del 26 marzo 2013 Prot. 0006546

Sempre in riferimento al D.Lvo n.04/2012 prevedendo tra le attività utili ai fini della cancellazione dei punti, anche quelle svolte con le imbarcazioni da pesca nel contesto in esame, utili alle finalità delle Aree, quali ad esempio:

- Monitoraggio sullo stato di salute delle acque, fauna e flora, nelle sue varie forme;
- Programmi volti ad iniziative per la pulizia dei fondali;
- Promozione ed iniziative collegate alla scuole ed all'educazione ambientale nell'ambito del parco.

Con l'occasione si porgono i più distinti ossequi.

dott. Tonino Giardini